

# REPUBBLICA ITALIANA

## *Consiglio Nazionale delle Ricerche*

Determinazioni urgenti susseguenti all'Ordinanza del Consiglio di Stato in s.g., Sez. VI, n. 6199/2009, in data 16.12.2009, emessa sul ricorso per l'ottemperanza al giudicato cautelare proposto dalla Prof.ssa Clara Balsano

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 14 aprile 2010 ha adottato a maggioranza con un astenuto la seguente deliberazione n. 79/2010 - Verb. 129

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003 "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche";

**VISTO** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25033, e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005 ed, in particolare, l'art. 27;

**VISTO** l'"atto di diffida e messa in mora" notificato in data 11.9.2009, con il quale la Prof.ssa Clara Balsano ha diffidato il CNR a dare esecuzione, nel termine di 30 giorni, all'Ordinanza del Consiglio di Stato (Sez. VI) n. 663/09, con la quale è stato accolto l'appello cautelare dalla medesima proposto nell'ambito del suo ricorso al TAR per il Lazio concernente il procedimento per la nomina del Direttore dell'Istituto di Biologia e Patologia Molecolari - IBPM, a cui ha partecipato, ed in particolare a conferire alla diffidante l'incarico di Direttore dell'Istituto;

**VISTA** la propria deliberazione n. 190/2009, in data 7.10.2009, con la quale sono state ribadite le determinazioni, in precedenza assunte con la deliberazione n. 185/2008, del 30 luglio 2008, con riserva di esplicitare le motivazioni poste a base della stessa;

**VISTO** il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. VI) per l'ottemperanza al giudicato cautelare formatosi sulla citata Ordinanza n. 663/2009, proposto dalla Prof.ssa Clara Balsano;

**VISTA** l'Ordinanza del Consiglio di Stato in s.g., Sez. VI, n. 6199/2009, in data 16.12.2009 (trasmessa all'Ente dall'Avvocatura Generale dello Stato con nota Part. 50368 del 11.2.2010), con la quale, nel presupposto della persistente inesecuzione della precedente Ordinanza n. 663/2009, la Sezione ha ordinato al CNR di esplicitare, nel termine di 60 giorni, le motivazioni della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 185/2008 (con la quale era stato disposto l'annullamento della procedura di selezione per il conferimento dell'incarico di direttore dell'IBPM e la sua ripetizione previa emissione di un nuovo bando), nonché di precisare le ragioni per le quali l'Ente non ha ritenuto di conferire alla Prof.ssa Balsano, sulla base dell'idoneità dalla stessa conseguita ed a seguito del riscontro che erano venute a cadere le candidature della Prof.ssa Santoni e della Prof.ssa Chiancone, l'incarico di Direttore dell'IBPM di Roma;

**VISTA** la relazione del Dirigente dell'Ufficio per il Contenzioso del Lavoro (già Affari Giuridico-legali ed Ordinamento) n. SAL/6175 del 12.4.2010 trasmessa con nota del Direttore Generale prot.

# REPUBBLICA ITALIANA

## Consiglio Nazionale delle Ricerche

AMMCNT-CNR n. 0028510 del 12 aprile 2010, avente ad oggetto il ricorso per l'ottemperanza al giudicato cautelare proposto dalla Prof.ssa Clara Balsano ed in particolare l'esecuzione della (nuova) Ordinanza del Consiglio di Stato n. 6199/2009, in data 16.12.2009;

VISTO il verbale del Collegio dei revisori dei conti n. 1334 del 13 aprile 2010;

**CONSIDERATO** che l'Ordinanza del Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare della Prof.ssa Balsano avendo rilevato, ai fini dell'apprezzamento del *fumus boni juris* del ricorso, una carenza di motivazione nella delibera n. 185 del 30 luglio 2008 che la poneva in apparente antinomia con l'idoneità all'inserimento nella terna finale dei candidati assegnata alla medesima dalla Commissione nominata dall'Ente per l'esame preliminare delle candidature;

**RITENUTO**, di conseguenza, che è necessario esplicitare con urgenza le ragioni per le quali il Consiglio di Amministrazione: (a) ha valutato in termini negativi il documento programmatico relativo alle linee di sviluppo dell'IBPM di Roma presentato dalla Prof.ssa Balsano; (b) ha ritenuto di non dover conferire l'incarico di Direttore dell'IBPM alla medesima Prof.ssa Balsano, malgrado l'idoneità dalla stessa conseguita;

### DELIBERA

a) in ottemperanza all'ordinanza del Consiglio di Stato in s. g. Sez. VI, n. 6199/2009 del 16 dicembre 2009, di esplicitare come segue le motivazioni alla base della delibera n.185/2008:

1. in via preliminare il Consiglio di Amministrazione rileva che nelle prime 15 pagine del documento sulle linee strategiche di sviluppo delle attività dell'istituto la Candidata si limita genericamente a riassumere le caratteristiche e la provenienza dei gruppi di ricerca che costituiscono l'Istituto di Biologia e Patologie Molecolari fornendo scarse indicazioni rispetto alle linee di sviluppo strategico dell'istituto. Emerge in particolare da questa prima parte del documento la diversa collocazione delle 4 sezioni che compongono l'Istituto, tutte collocate in vari edifici dell'Università La Sapienza di Roma, sede centrale;

2. le proposte di sviluppo e di indirizzo strategico formulate in sintesi dalla Candidata nelle pagine 15 e 16 pur essendo genericamente condivisibili sono in realtà del tutto ovvie in quanto desumibili da criteri generali più volte esposti nei documenti ufficiali dell'Ente e pertanto astrattamente applicabili a tutti i 107 istituti del CNR;

3. non sono invece stati esaminati nel documento gli specifici punti di forza e di eccellenza, i punti di debolezza e le reali opportunità di sviluppo dell'Istituto; in particolare non sono espresse indicazioni sulle linee di ricerca più promettenti e suscettibili sia di avanzamenti nelle conoscenze sia di collaborazione con il mondo imprenditoriale; inoltre, sul piano della fattibilità, le indicazioni di confluenza delle quattro sezioni dell'istituto in una sede unica non sembrano poter trovare allo stato pratica attuazione;

4. in conclusione il documento presentato risulta nel complesso generico e carente nell'espressione di un preciso ed organico piano strategico sullo sviluppo dell'istituto che la candidata intende realizzare.

# REPUBBLICA ITALIANA

## Consiglio Nazionale delle Ricerche

b) di ribadire ulteriormente, ad espressa conferma di quanto al riguardo già contenuto nella parte motiva della propria delibera n. 190/2009, in data 7.10.2009, che la decisione di non dover nominare la Prof.ssa Balsano Direttore dell'IBPM sulla base della sola idoneità alla stessa assegnata dalla Commissione è stata assunta e confermata per le seguenti ragioni:

1. il procedimento per la scelta dei direttori degli istituti, previsto dall'art. 27 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e ripreso dall'art. 7 del bando-tipo di selezione, è stato erroneamente percepito dalla Prof.ssa Balsano in modo totalmente difforme da quello fatto proprio dal CNR (e dal TAR per il Lazio). Il procedimento, infatti, si compone di due fasi del tutto distinte e separate tra di loro, ognuna avente suoi propri fini, caratteristiche ed organo competente. Quantunque l'art. 7 del bando adoperi ripetutamente, con riferimento ai candidati inclusi nella terna finale, l'aggettivo "idoneo", in realtà la decisione in merito al conferimento dell'incarico deve ritenersi di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, che non svolge soltanto un controllo di legittimità sull'operato della Commissione, ma anche *"una valutazione esclusiva e di merito sul progetto che ciascun candidato, dalla Commissione dichiarato idoneo, è tenuto a presentare"* (così si esprime la sentenza del TAR per il Lazio, Sez. III Ter, n. 9721/2008, in data 5.11.2008 – Est. RIGGIO, passata in giudicato, con la quale è stato respinto il ricorso del Dr. Giorgio STASSI concernente lo stesso tipo di procedimento). Ne discende che l'"idoneità" accertata dalla Commissione "tecnica" a conclusione della prima fase del procedimento costituisce condizione necessaria, ma da sola non sufficiente ai fini del conferimento dell'incarico, per cui l'automatismo invocato dalla ricorrente in realtà è del tutto insussistente. Secondo tale orientamento, la valutazione dei progetti dei candidati da parte del Consiglio di Amministrazione è sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di sua manifesta illogicità o incongruenza (e ai fini del suddetto sindacato assumono valore determinante le motivazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione in ordine alla validità del progetto del singolo candidato incluso nella terna finale). A ciò aggiungasi che di recente la stessa Sezione (III Ter) del TAR per il Lazio adito dalla ricorrente, mutando completamente il proprio precedente orientamento, ha dichiarato inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo i ricorsi proposti dal Dr. Guido Cimino (Sent. n. 678/2010, in data 21.1.2010) e dall'Ing. Enrico Verona (Sent. breve n. 2004/2010, in data 12.2.2010), entrambi aventi ad oggetto lo stesso tipo di procedimento, proprio in considerazione della natura fortemente discrezionale e fiduciaria della scelta di competenza del Consiglio di Amministrazione, *"che non appare conciliabile con i rigidi ed impersonali criteri applicabili ai concorsi pubblici, inquadrandosi, piuttosto, nel sistema negoziale privatistico che non richiede specifica motivazione a sostegno della scelta finale"* dichiarando pertanto la competenza in materia del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro;

2. come si rileva dal verbale della Commissione in data 18.12.2007, la Prof.ssa Balsano è stata inserita nella terna finale a maggioranza, mentre le altre due candidate vi sono state incluse all'unanimità, per cui, stante anche l'iniziale debolezza della sua candidatura, testimoniata dal contrasto interno alla stessa Commissione, la nomina a Direttore della medesima per esclusivo effetto del venir meno delle altre due candidature avrebbe costituito una soluzione non ottimale, di mero ripiego (anche se disposta a titolo provvisorio), e quindi non rispondente ai fini di sviluppo dell'IBPM che l'Ente si prefigge di conseguire;


3. il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, all'art. 28, comma 4°, detta specifiche

**REPUBBLICA ITALIANA**

*Consiglio Nazionale delle Ricerche*

disposizioni atte ad ovviare provvisoriamente alla mancanza del direttore di istituto, che possono ritenersi applicabili in via analogica alla fattispecie in esame, in quanto una mera sostituzione temporanea del direttore mancante per qualsiasi ragione è cosa del tutto diversa dalla direzione stabile di un istituto dell'Ente, per cui il conferimento alla ricorrente dell'incarico di Direttore dell'IBPM, anche in via provvisoria, era da ritenere non necessario né opportuno.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

